FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTI IMPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA Soc. Coop.
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163655- Iscritta all'albo banche n.4831/4 - ABI 08342
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652 e Cod.Fisc. 00639000652
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede legale in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5
Sede amministrativa in 84047 Capaccio Paestum (SA) via SS 18 – Loc. Cerro
Tel. 0828 962755 fax 0828 962622 - e-mail info@bccaquara.it – www.bccaquara.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il finanziamento all'importazione è un'operazione che permette al cliente importatore di ottenere da parte della banca il regolamento all'estero del prezzo dovuto per l'acquisto di beni e/o servizi.
Il finanziamento all'importazione è normalmente un'operazione di breve termine. La durata del finanziamento non supera, di regola, i 180 giorni.
Il cliente è tenuto ad esibire la documentazione relativa ad ogni richiesta di finanziamento all'importazione.
Il cliente per effettuare operazioni di finanziamento all'importazione deve ottenere dalla banca la preventiva concessione di un "fido estero" di importo massimo predeterminato.
La banca può richiedere al cliente idonee garanzie per la concessione del fido estero.
Il fido estero, che il cliente deve ottenere dalla banca, può articolarsi nelle seguenti forme tecniche di finanziamento di importo massimo predeterminato:
- finanziamenti all'import;
- crediti documentari;
- lettere di credito stand-by;
- fideiussioni;
- negoziazione di divise a termine.

PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- la variabilità del tasso di cambio, se il finanziamento è acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante;
- l'impossibilità di beneficiare delle variazioni verificatesi nell'ambito del mercato monetario dei tassi al ribasso.

Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.

CONDIZIONI DI ACCESSO

Il servizio si rivolge alle imprese importatrici che abbiano necessità di un finanziamento che consente al cliente di effettuare i pagamenti connessi all'importazione di merci e servizi previa presentazione della documentazione comprovante l'importazione.
Il finanziamento è riservato alle Imprese titolari di conto corrente in essere presso la Banca, ai quali sia stata accordata una linea di credito, da utilizzarsi per finanziamenti della specie.
L'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione, contestualmente all'esecuzione del pagamento a favore del beneficiario estero.
Per accedere a questo tipo di finanziamento è necessario presentare apposita domanda di affidamento alla Banca.
I finanziamenti vengono erogati in Euro.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Per un finanziamento di: € 50.000,00	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 7,19926%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione omnicomprensiva.

Durata (mesi): 18		Esempio formulato in considerazione dell'importo mediamente concesso a clienti al dettaglio e altra clientela

Modalità di calcolo degli interessi	Anno civile
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri	Trimestrale
Decorrenza interessi	Dalla data di accensione alla data di estinzione
Liquidazione conto e capitalizzazione interessi	Alla scadenza per estinzione e/o proroga con valuta data di regolamento

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

N.B. Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

TASSI	
Tasso Partita	5%
Tasso Proroga	5%

SPESE	
COMMISSIONI DI SERVIZIO	0,05%
SPESE APERTURA	€ 5,00
SPESE ESTINZIONE	€ 0,00
SPESE ISTRUTTORIA	€ 50,00
PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA	€ 0,00
SPESE PROROGA	€ 10,00
SPESE ARBITRAGGIO	€ 15,00
SPESE VISURA	€ 0,00
COMM. X DISPOSIZIONE DI FONDI	2% annuale
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
TRASP. INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
SPESA COMUNICAZIONE POSTA	€ 0,00
CASELLARIO INTERNO	€ 0,00
INFOBANKING	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA POSTA	€ 0,67
CASELLARIO POSTALE INTERNO	€ 0,00
INFOBANKING	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI / POSTA	€ 0,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO	€ 0,00
INFOBANKING	€ 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

ALTRI ONERI	
Imposte e tasse	Come per legge a carico del cliente

DURATA

	Massimo 18 mesi
PROROGHE	
	Rivestono carattere di eccezionalità e comportano la revisione delle condizioni originariamente pattuite.
GIORNI	
DATA VALUTA	In giornata
DATA DISPONIBILITA'	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a modifiche delle condizioni economiche del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Relativamente al recesso dall'apertura di credito si conviene quanto segue:
a) il Cliente ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato mediante comunicazione scritta, restituendo contestualmente quanto utilizzato. La Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c.. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 10 giorni;
b) qualora l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, previo preavviso scritto di 7giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere.
Analoga facoltà spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato;
c) in ogni caso, il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la disponibilità;
d) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto, consentito oltre il limite dell'apertura, non comporta l'aumento di tale limite;
e) le disposizioni sub a), b), c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque denominati e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto
Chiusura effettiva del rapporto in caso di recesso richiesto dal cliente: entro 10 giorni lavorativi salvo la definizione di eventuali partite sospese a credito (ad esempio: versamenti assegni non disponibili, bonifici in arrivo, partite avvisate, etc.) e a debito (ad esempio: pagamenti di utenze, movimenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente, etc.).

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) All'Ufficio Reclami
Banca di Credito Cooperativo di Aquara
SS 18 Loc. Cerro
84047 Capaccio Paestum (SA)
indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it
indirizzo di posta elettronica segreteria@bccaquara.it o ufficio.reclami@bccaquara.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra , prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,

Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. E' calcolata su base annua e applicata con periodicità trimestrale. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al Cliente indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso.
Giorni banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Numeri dare	Prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
Tasso di interesse nominale	Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria "anticipi e sconti commerciali", aumentarlo di un quarto, aggiungervi un margine di ulteriori 4 punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore e la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad 8 punti percentuali.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra.
Salvo buon fine	Clausola in virtù della quale il cliente ha l'obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito e/o documenti accreditati dalla banca sul conto corrente dello stesso nel caso in cui i medesimi risultassero impagati.
Arbitro Bancario Finanziario	Organo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.